

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI AZIONISTI DI LVENTURE GROUP: CERTIFICAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018 (UNICO 2019)

È a disposizione degli azionisti la certificazione delle condizioni per le agevolazioni fiscali relative all'anno di imposta 2018 (UNICO 2019) di cui all'art. 29, Decreto Legge 179/2012 e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2016 e successive modificazioni (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016)

Roma, 10 aprile 2019

LVenture Group S.p.A. (la "**Società**" o "**LVG**"), *holding* di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario operatore di *Early Stage Venture Capital* che investe in *startup* digitali ad elevato potenziale di crescita, certifica che il rapporto tra il valore delle partecipazioni in *startup* innovative e il totale del valore delle "Partecipazioni e altre attività finanziarie" della Società al 31 dicembre 2018 è **superiore al 70%**.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2016, le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4, considerato l'art. 2, comma 2, spettano agli azionisti della Società, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 3, in misura piena, così come aggiornate e modificate dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.

La certificazione per l'anno d'imposta 2018 (UNICO 2019) è a disposizione degli azionisti presso la sede della Società e allegata alla presente comunicazione.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com e sul sito www.1info.it.

LVENTURE GROUP S.P.A.

Investor Relations

Simona D'Agostino

Via Marsala 29 h - 00185 Roma

Tel.: +39 06 94429421

M.: +39 335 7729138

investor.relations@lventuregroup.com

simona.dagostino@hear-ir.com

www.lventuregroup.com

BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.

Specialist e Corporate Broker

Alberto Alfiero

Piazza del Gesù 49 - 00186 Roma

Tel.: +39 06 69933

istituzionali@finnat.it

**CERTIFICAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018 AI SENSI DELL'ART. 29,
DECRETO LEGGE 179/2012 E DEL DECRETO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 25 FEBBRAIO 2016 (PUBBLICATO
SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 84 DELL'11 APRILE 2016) E DELLA LEGGE
N. 232 DELL'11 DICEMBRE 2016**

La sottoscritta Francesca Bartoli, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di LVenture Group S.p.A. (la “Società” o “LVG”), tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2016 (art. 1, comma 2, lettera f, e art. 5, comma 2) e dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, e considerato che:

- le azioni della Società sono quotate sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) di Borsa Italiana S.p.A.;
- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 della Società è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (“IAS/IFRS”), tutte le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”). Il disposto di cui all'art.85, comma 3 bis del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi (“T.U.I.R.”) prevede che “per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione” (cd. strumenti di trading);
- nessuno degli attivi classificati nella voce “Titoli e Partecipazioni” è detenuto per la negoziazione (cd. strumenti di trading);
- nessuna startup partecipata dalla Società è classificata quale startup a vocazione sociale;

attesta che:

- **il rapporto tra il valore delle partecipazioni in startup innovative e il totale del valore della voce “Titoli e Partecipazioni” della Società al 31 dicembre 2018 è superiore al 70%;**
- **ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2016, le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4, considerato l'art. 2, comma 2, spettano agli azionisti della Società, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 3, in misura piena, così come aggiornate e modificate dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.**

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/02/2016, così come modificato dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, l'investimento deve essere mantenuto per almeno **tre anni**. La cessione dell'investimento, anche se solo parziale, comporterà il venir meno dell'incentivo, con conseguente obbligo, per i soggetti passivi IRPEF, di restituzione integrale dell'importo detratto, aumentato degli interessi legali ovvero, per i soggetti passivi IRES, di recupero a tassazione dell'intero importo dedotto. Le cessioni che danno luogo a decadenza sono quelle a titolo oneroso, ivi incluse quelle che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote. Non comportano decadenza dall'agevolazione i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del Titolo III del T.U.I.R.*

Roma, 10 aprile 2019

**Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari**

Francesca Bartoli